

## NOTA INTRODUTTIVA A BRUNO TROISI, PRINCIPI COSTITUZIONALI, RIFORMA DEL DIRITTO PENALE E TUTELA DELLA PERSONA UMANA

Spirano venti di crisi sull'ordinamento penale e sul sistema Giustizia. Il dibattito politico e la stessa opinione pubblica appaiono spesso polarizzati nella logica degli *opposti* – colpevolisti contro innocentisti – e incapaci di slegarsi dal caso contingente e leggere razionalmente la realtà. Il legislatore, da par suo, si è fatto, oggi più che in passato, emotivo latore di quegli *umori* e di quelle contingenze e non sempre pare in grado di fornire risposte di ampio respiro e rispettose dei principi generali dell'ordinamento.

I problemi, certo, sono tanti e complessi. Per un verso, la criminalità si manifesta in maniera sempre più sfuggente, sfaccettata ed *aggressiva*, nella sua dimensione transnazionale e tecnologicamente più avanzata, come in quella legata ai fondamentalismi. Per altro verso, la percezione nel sentire di tanti è che i reati “tradizionali” e coloro che li commettono, quand'anche scoperti, restino senza adeguata punizione.

La tematica è avvincente ed avvilita assieme. Avvincente perché la questione Giustizia, piaccia o meno, costituisce uno degli indicatori del grado di civiltà di un Paese; avvilita, perché un'analisi attenta e ponderata rivela come i problemi di oggi non sono in fondo altro che quelli di ieri, irrisolti e anzi aggravati. Dagli anni di piombo al contrasto alla mafia e più di recente alla lotta alla corruzione, si ricava l'impressione che l'emergenza legislativa, derogatoria di principi consolidati, sia quasi divenuta una condizione perpetua di questo Paese. Di emergenza in emergenza il rischio è che si smarrisca la capacità di una lucida visione delle priorità e di fornire risposte razionali a problematiche concrete.

La recente “*legge Spazzacorrotti*” (l. 3/2019) pare emblematica in tal senso: denuncia sin dal nome, anche lessicalmente, la convinzione che i fenomeni corruttivi abbiano a cessare per effetto dell'inasprimento della disciplina relativa. Al maggior rigore – par di capire – seguirebbe, per implicita e ineluttabile associazione, la deterrenza.

A fronte di ciò che resta ancora tutto da dimostrare, certe sono invece sin d'ora le perplessità.

Una su tutte, quella relativa all'ampliamento delle ipotesi in cui è prevista la possibilità di ricorrere allo strumento dei captatori informatici (ccdd. *trojan horse* o più semplicemente *trojan*, ossia i virus informatici che trasformano i telefoni cellulari in microspie ambientali): non più soltanto nel caso di delitti di criminalità organizzata, ma pure per contrastare i reati contro la pubblica amministrazione e con limiti e garanzie tutti da decifrare. O, ancora, lascia interdetti la modifica dell'art. 4 bis l. 354/1975, per effetto della quale per i reati in questione, per un verso, l'accesso ai benefici penitenziari – mezzo indispensabile per assicurare la finalità rieducativa della pena – è subordinato alla collaborazione con la giustizia o alle condotte di *ravvedimento operoso* di cui all'art. 323-bis c.p., secondo comma; per altro verso, per il tramite del richiamo operato dall'art. 656 c.p.p. alla norma citata, non è più prevista la sospensione dell'ordine di carcerazione, finalizzata come è noto a consentire di richiedere una misura alternativa alla pena detentiva. E ciò, perdipiù, con immediata vigenza, ossia pure nei confronti di chi, imputato, abbia compiuto le proprie scelte processuali anche confidando nella possibilità, in caso di condanna, di accedere a misure alternative al carcere. All'omessa previsione di un limite temporale all'operatività della norma, infatti, consegue per il principio processuale del *tempus regit actum* l'applicabilità della stessa a tutti i fatti precedentemente commessi e a tutti i procedimenti anteriormente instaurati o definiti.

Il primo pensiero che sovviene è quello dell'ennesima riforma di settore, che, non curandosi del quadro d'insieme, ne accentua l'incoerenza attraverso l'irragionevole determinazione di situazioni sperequate. Ai perentori proclami, "*Indietro non si torna*", verrebbe da replicare sconsolati che *indietro si è già tornati*, sul piano dei diritti, delle garanzie e del rispetto del principio di uguaglianza.

E il tutto accade – si può dire *controcorrente* – in uno scenario generale sempre più complesso ed in via di evoluzione. I principi e le norme sovranazionali – convenzionali od eurounitarie – impongono, pure per effetto delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di ripensare il nostro ordinamento in un'ottica più ampia e sempre più rispettosa di diritti e libertà fondamentali. E' andata, peraltro, affermandosi sul *fronte interno*, l'esigenza di deflazione processuale - data l'inevitabile incapacità strutturale di garantire in ossequio all'art. 111 Cost. il giusto processo quale processo dalla ragionevole durata - e di decarcerizzazione. Plurime le misure a tali fini approntate: dalla reintroduzione del concordato sui motivi d'appello (cd. patteggiamento in appello), all'innalzamento a quattro anni del limite di pena che impone la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva (salvo il caso di condanne per reati di eccezionale gravità oppure delitti di mafia o terrorismo), alla depenalizzazione di talune fattispecie incriminatrici di minore gravità, fino all'introduzione di nuovi istituti, quali la sospensione del processo con la messa alla prova, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. o l'estinzione del reato per condotta riparatoria ex art. 162-ter c.p.

Eppure quanto fatto finora pare non essere stato sufficiente a curare i mali da cui la nostra Giustizia è afflitta. Cambiare, sì, ma in quale modo?

Lo scritto di Bruno Troisi "*Principi costituzionali, riforma del diritto penale e tutela della persona umana*" ha il pregio di riportare con forza l'attenzione sulla *sostanza* della questione – è possibile rispettare le garanzie costituzionali e al contempo creare un diritto penale più efficiente? – e di tracciare con esemplare chiarezza i termini del dibattito, fino a individuare possibili soluzioni e correttivi.

La bussola in questa ricerca, per nulla semplice, non può che essere rappresentata, in un ordinamento democratico e a costituzione scritta come il nostro e tanto più in un momento storico convulso come questo, dalla Carta Fondamentale.

Può riconoscersi ancora oggi – si chiede l'Autore – attualità nella materia penale ai principi fondamentali enunciati dalla Costituzione? La risposta è affermativa. Non solo per una ragione *storica*, la mancata piena attuazione di tali principi nella legislazione penale italiana; ma pure per la capacità di tali principi di consentire una *reductio ad unum*, una riconducibilità a sistema dell'intera normativa penale, sostanziale e processuale, che sola può garantire la tenuta e la credibilità del sistema stesso.

Il principio di legalità con i suoi corollari, la sussidiarietà della sanzione penale, il principio di proporzionalità devono rappresentare la *stella polare* nella notte scura, affinché nell'affacciarsi sul frastagliato panorama attuale non si abbia la sensazione, per parafrasare Ennio Flaiano, che la situazione sia grave ma non seriamente affrontata.

Paolo Berria